

ALLE
GATO B

CITTA' DI MARSALA
C.F.00139550818

OGGETTO: Casa di Riposo-Casa Protetta- Giovanni XXIII di Marsala.

“Convenzione per ospitalità residenziale e attività assistenziali e di cura in favore di soggetti anziani e non autosufficienti in regime di residenzialità/diurno/ ospitalità residenziale in pronta emergenza”-

L'anno duemilaquindici , il giorno 28 del mese di Ottobre in Marsala, nella sede istituzionale

TRA

il dott. Nicola Fiocca nato a Marsala il 04/07/1955 , C.F. FCCNCL55L04E974R Dirigente ad interim del Settore “Servizi alla Famiglia“ del Comune di Marsala, domiciliato per le funzioni presso Ufficio Solidarietà Sociale di Via Falcone,5 interviene alla presente convenzione, in nome per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, in esecuzione della prescrizione legislativa di cui all'art. 51, comma 3 della legge n.142/90, così come recepito dall'art.1, lett. H della L.R.n.48/91 e dell'art.65, punto 4, dello Statuto Comunale

E

Il dott. Ignazio Genna nato a Marsala il 28/09/1962 C.F. GNNGNZ62P28E974Z, il quale interviene per la presente convenzione nella qualità di Commissario Straordinario della Casa di Riposo Giovanni XXIII , con sede legale in Marsala, Via Alcide De Gasperi,19 CF.82004070817, iscritta all'Albo Regionale ex art.26, legge regionale n.22/986, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale Enti Locali, D. A. n.56 del 14.01.2000, per svolgere attività assistenziale in favore di soggetti anziani per la tipologia “ Casa di Riposo”, con iscrizione n.1258 dell'Albo Regionale, con capacità ricettiva di n.70, posti letto e per la tipologia “ Casa Protetta” con iscrizione al n.1259 dell'Albo Regionale, con una capacità ricettiva di n.58 posti letto.

PREMESSO

-che, l'Amm.ne Comunale di Marsala in attuazione della Legge regionale n. 22/86 e della Legge 328/2000 intende pervenire all'integrale sviluppo della persona anziana mediante l'utilizzazione, delle strutture in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

- che nei confronti dei cittadini anziani in stato di solitudine e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;

- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazione e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio e ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura socio/sanitaria;

- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'AC. e l'ente prescelto;

- che nei confronti di anziani non assistibili a domicilio perché esposti al rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere, da R.S. A. o da altre residenze collettive perché portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronico-degenerative ovvero psico geriatriche, occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socio assistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 8 Agosto 1985 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle A.S.P. e ciò senza aggravii per la spesa comunale;

- che il predetto Ente " Casa di Riposo" si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico- amministrativa e di

ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

-che il servizio residenziale nella struttura residenziale è rivolto a soggetti sia singoli, che coppie di coniugi che per motivi contingenti o permanenti si trovano in una situazione tale da non potere rimanere nel proprio ambiente di vita e che esso si occupa sia della loro accoglienza e assistenza e che tale servizio è gestito da enti convenzionati iscritti all'albo regionale;

-che nella predetta " Casa di Riposo G.XXIII" risultano alloggiati in regime residenziale al 30 Luglio 2015, trenta soggetti per diverse problematiche familiari e di salute;

-che la stessa " Casa di Riposo G.XXIII in ottemperanza alla Delibera G.M. n.434 il 28.12.2014, previa sottoscrizione di convenzione ha ospitato in "Alloggio notturno" nel corso degli anni, diversi soggetti e nuclei che versavano in situazioni di grave disagio personale, abitativo e familiare;

-Che la predetta convenzione sottoscritta tra il Comune e la Casa di Riposo,ormai prossima alla scadenza, verrà revocata dalla data di sottoscrizione della presente convenzione in quanto il servizio ridenominato "Ospitalità residenziale in pronta emergenza" è contemplato nel sotto indicato art.18;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto appresso in un unico contesto con la superiore narrativa.

Art.1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'IPAB Giovanni XXIII di Marsala per la gestione della Casa di Riposo e Casa Protetta/ sita a Marsala in Via A. De Gasperi,19 in favore di n. 30 persone anziane - autosufficienti di anni 65 e in favore di soggetti parzialmente o non autosufficienti di anni 60-, residenti da almeno un anno nel Comune di Marsala. Il numero di utenti in regime di convenzione resta comunque subordinato alla disponibilità di bilancio. In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato (30 soggetti) ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S. a altri Enti giudiziari o autorizzati dalla stessa A. C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza e alla disponibilità di bilancio dell'anno corrente.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati con questa A. C. devono essere comunque compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Assessorato Regionale.

L'Ente si impegna:

- a favorire l'ospitalità a singoli soggetti e a favorire la sistemazione di coppie o congiunti nella stessa camera;
- ad accogliere in regime notturno/diurno compatibilmente ai 30 soggetti anziani autosufficienti e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale, familiare e sanitario, su richiesta del Servizio sociale comunale, del Giudice tutelare, del familiare o del tutore;
- ad ospitare a titolo gratuito per l'Ente Comune una percentuale del 10% dei soggetti ricoverati in regime residenziale (autosufficiente o non autosufficiente);
- ad accogliere soggetti in regime residenziale in pronta emergenza (art.18)

Art.2 -

Modalità di ammissione

Le ammissioni, presso la struttura in regime di convitto, potranno avvenire esclusivamente nell'ordine cronologico di acquisizione delle istanze d'ingresso, previo parere espresso dalle Assistenti Sociali e dal Responsabile del Procedimento Amm.vo di questa Amministrazione, che valutata la situazione personale familiare e reddituale, autorizzerà, previa determina d'impegno della spesa, ai sensi della normativa vigente, l'ingresso presso la struttura, la retta mensile da erogare alla struttura ospitante e l'eventuale quota di compartecipazione, quest'ultima se dovuta verrà versata direttamente dall'utente o suo familiare o tutore alla Casa di riposo.

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 gli anziani ed eventuali altri soggetti indicati dall'Amministrazione Comunale, nonché accogliere ed assistere altri soggetti in pronta emergenza entro i limiti indicati dall'art. dall'art.18. nel rispetto delle disponibilità finanziarie al Bilancio di competenza.

L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o tutore previo parere espresso dall'Ass. Sociale e dal Responsabile del procedimento Amministrativo dell'Ufficio di Servizio Sociale comunale.

L'autorizzazione espressa dal Responsabile del Procedimento Amministrativo, deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presunta del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

Il Dirigente o il Dirigente Vicario o il Responsabile Tecnico dei Servizi Sociali di concerto con il Responsabile del procedimento Amm.vo, potrà per situazioni di effettiva gravità (condizione di indigenza e di

abbandono) riscontrate e motivate dall'Ass.Sociale di questa A. C., autorizzare a tutela del soggetto, l'ingresso presso la struttura in difformità all'ordine cronologico di acquisizione delle istanze d'ingresso pervenute a questa A. C.

Il Comune di Marsala non può essere chiamato a rispondere di utenza ammessa alla struttura senza alcuna autorizzazione al ricovero, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità giudiziaria per i quali entro le 24 h dell'avvenuto ricovero, il Responsabile della Struttura ospitante, dovrà informare il personale Tecnico / Amministrativo di questa Amm.ne, per formalizzare con urgenza gli atti amm.vi consequenziali, per gli anziani che risultano essere residenti di questo Comune.

Il Comune di Marsala verserà alla struttura per ciascun ospite assistito esclusivamente la quota mensile dovuta nel rispetto del reddito economico del soggetto. L'eventuale differenza del corrispettivo dovuto alla Struttura per il ricovero del soggetto dovrà essere corrisposta dai familiari o tutori degli ospiti o dallo stesso soggetto alla struttura per le prestazioni convenute. A nessun titolo la Casa di riposo può richiedere al Comune di Marsala, l'eventuale quota di compartecipazione dovuta dal soggetto o dei suoi familiari.

L'ammissione ordinariamente avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'Ente accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo avere verificato, attraverso il proprio personale la condizione complessiva, dandone comunicazione all'A.C., trasmettendo anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

L'Ente per l'inserimento nella struttura residenziale di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, dovrà avvalersi degli Operatori del Servizio territoriale di Tutela Salute Mentale dell'ASP del Distretto Sanitario di Marsala cui nel prosieguo lo stesso farà costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

Tutti gli inserimenti in struttura potranno avvenire esclusivamente, previa verifica e accertamento delle disponibilità finanziarie al Bilancio di competenza.

Ciascun utente deve essere munito di documento di riconoscimento in corso di validità, al fine della comunicazione che l'Ente dovrà inoltrare al Commissariato di Polizia, secondo la normativa vigente.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione su richiesta dell'ospite, o suo familiare o tutore o su determinazione dell'A.C. l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Il Responsabile della struttura deve comunicare con tempestività, al personale Amm.vo del Servizio Sociale di questo Comune, l'eventuale decesso del soggetto

Il Responsabile della Casa di riposo, nel caso di decesso di un ospite a carico di questa A.C. per situazioni di eccezionalità gravità socio/economica valutate e comprovate dall'Ass. Sociale dello stesso Ente, potrà richiedere a questa A.C. l'eventuale concessione del loculo gratuito. L'eventuale autorizzazione per la fattispecie sarà resa dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di questa A. C. nel rispetto del *Regolamento Comunale vigente "Interventi-Economici e di Solidarietà Sociale"*, approvato dal C. C. con Delibera n. 106 del 15.04.2015. Le spese funebri saranno a carico dei familiari o del tutore o dello stesso Ente "Casa di Riposo".

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Ente si impegna:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 4 letti - 2/3 per comunità alloggio) dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;

- a garantire - nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale l'Ente deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo - una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e responsabilità civile;
- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica geriatrica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie, riabilitative e altri enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
- a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare trimestralmente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
- a riferire semestralmente, all'ASP del distretto Sanitario di Marsala per gli interventi rivolti ai non autosufficienti e all'Ufficio di Servizio Sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un'eventuale dimissione o di ricovero in regime diurno;
- a relazione annualmente all'A.C. e all'ASP del distretto Sanitario di Marsala per gli interventi rivolti ai non autosufficienti, sull'attività complessiva svolta sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, tutori ed amici;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in struttura e da aggiornare periodicamente.

L'Assistente Sociale dell'Ente, dovrà assicurare agli ospiti il supporto tecnico necessario per specifici benefici socio/sanitari e giudiziari (amministratore di sostegno ecc.) a tutela del soggetto ospite.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti, ai loro familiari o tutori, somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente il seguente personale:

Casa di riposo/casa protetta

- a) un direttore coordinatore;
- b) un segretario amministrativo-economo, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) un assistente sociale (anche in convenzione);
- d) ausiliari servizi tutelari:
 - casa di riposo: 1 per 15 utenti per due turni contrattuali.
 - casa protetta (o nuclei protetti all'interno di C.R.): 1 per 12 utenti per due turni contrattuali.

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);

- e) ausiliari servizi generali:

casa di riposo/casa protetta: 1 per 20 utenti.

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire comunque la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale).

- f) infermiere professionale:

- casa di riposo: una unità anche in convenzione, con reperibilità nell'arco delle 24 ore;
- casa protetta: 1 per 20 utenti per due turni contrattuali garantendo la presenza di 1 unità nelle ore notturne e nelle festività e la reperibilità nell'arco delle 24 ore (all'interno del turno contrattuale);

- g) un addetto lavanderia- stireria- guardaroba - casa di riposo: 1 per 50 ospiti;

- casa protetta: 1 per 30 ospiti.

- h) un cuoco, un aiuto cuoco sino a 40 ospiti, più un ausiliario sino ad 80 ospiti; oltre gli 80, un altro ausiliario;

- i) un addetto manutenzione ordinaria-operaio;

- l) un portinaio custode-centralinista;

- m) un medico in convenzione;

- n) un animatore in convenzione;

- o) un terapeuta della riabilitazione in convenzione;

p) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili professionali, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare: psicologo, dietista, podologo, barbiere, parrucchiere, ecc...).

Art. 6

Trattamento economico

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, di tale adempimento l'ente deve, a richiesta dall'A.C., fornire apposita documentazione.

Art. 7

Prescrizioni

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 8

Limiti capacità ricettiva

La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali "case di riposo" non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva. A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione dell'A.C. solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la propria autonomia in costanza di ricovero all'interno della medesima struttura.

Art. 9

Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a monitorare le prestazioni rese agli ospiti a mezzo del proprio personale tecnico/amministrativo anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art. 10

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà assistere e mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

L'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisirà elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in Casa di Riposo.

Art. 11

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, e a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

Art. 12

Volontariato

L'Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso.

I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard previsto per legge. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio.

Art. 13

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove ogni sei mesi, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari o tutori allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A. C. al fine di promuovere attività culturali e ricreative per i soggetti ospiti, può programmare riunioni operative con i rappresentanti legali di Associazioni e con altri Enti del Terzo settore locali

Art. 14

Corrispettivo del servizio:

Casa di riposo/casa protetta

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito la retta giornaliera di Euro 41,14 sulla base dei prospetti contabili mensili e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

La retta di cui sopra si articola in Euro 10,82 per vitto ed Euro 30,32 per oneri generali compresi quelli del personale.

L'A.C. provvederà a liquidare:

- per gli oneri generali, le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente;
- per gli oneri relativi al vitto, per un ammontare pari a quello sopra definito in base alle effettive presenze così come risultanti dai prospetti mensili.

I suddetti importi saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

L'Ente Casa di Riposo, ospiterà a titolo gratuito per l'Ente Comune, n.1 soggetto ogni 10 soggetti ricoverati tramite i Servizi Sociali di questa A.C.

Art. 15

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento e da relazione sociale attestante l'attività complessiva svolta, lo stato socio-familiare dell'utenza, le prestazioni socio-sanitarie e ricreative rese in regime residenziale- diurno e in pronta emergenza.

Sui prospetti contabili, debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità e la documentazione allegata così presentate verranno riscontrate dal Responsabile del Procedimento Amministrativo dell'Ufficio di Servizio Sociale dell'A.C., che liquiderà entro 30 giorni. Ove dovessero emergere errori o difformità, il Responsabile del procedimento Amministrativo, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà la documentazione entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvederà entro giorni 15 dalla presentazione dei rendiconti all'uopo riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Il Comune di Marsala verserà direttamente, per l'ospite assistito, la quota per il pagamento della retta dovuta, detratta la quota di compartecipazione versata dal soggetto stesso o suo familiare o tutore fermo restando l'inderogabile impegno della struttura ad erogare, senza soluzione di continuità, l'assistenza all'ospite, autorizzato dal Comune e ciò a prescindere da eventuali ritardi nell'erogazione delle somme ad essa dovute per rette maturate.

L'eventuale differenza con decorrenza dal 01.01.2015 del corrispettivo dovuto per la prestazione assistenziale verrà direttamente corrisposto dallo stesso soggetto assistito o dai suoi familiari, tenuti per legge o dal tutore, con modalità che saranno concordate dal soggetto assistito o i suoi familiari o dal tutore e la struttura stessa, che procederà direttamente ad ottenere il pagamento da parte del soggetto assistito o dai familiari tenuti per legge o dal tutore.

Lo stesso Ente " Casa di Riposo" nel caso di morosità della dovuta quota di compartecipazione posta a carico dell'ospite o suo familiare o tutore, procederà al recupero dei crediti vantati e all'adozione di ogni successivo provvedimento consequenziale alla richiamata morosità.

Art. 16

Integrazione retta

Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74% debitamente accertata e documentata dall'ASP TP del Distretto Sanitario di Marsala, l'A.C. deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera, come prima determinata all'art. 14, entro il limite massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza ai sensi dell'art. 17, legge regionale n. 87/81, pertanto il Responsabile del procedimento amministrativo procederà alla sopra citata integrazione della retta per il soggetto non autosufficiente a seguito di parere reso dal Direttore sanitario dell'ASP del distretto di Marsala.

Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul Fondo sanitario nazionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa.

Art. 17

Corrispettivi per ricoveri diurni

Per eventuali ricoveri in regime diurno disposti dall'A.C. in favore di anziani che necessitano di particolari prestazioni socio-assistenziali, la retta giornaliera viene determinata in misura pari al 60% di quella fissata per il ricovero dei 30 soggetti a tempo pieno.

SERVIZIO RESIDENZIALE IN REGIME DI PRONTA EMERGENZA

Art.18

Modalità di ammissione

Il numero degli utenti in regime di convenzione è stabilito n.10 utenti o nuclei familiari.

Il soggetto potrà essere ospitato per 10 giorni, in qualsiasi orario della giornata di tutti i giorni feriali, prefestivi e festivi. Per situazione di eccezionale gravità socio-familiare il soggetto potrà su esplicita richiesta formalizzata dall'A.C. permanere per ulteriori 20 giorni consecutivi. Il periodo di permanenza non potrà essere superiore a 30 giorni.

Nel corso dello stesso anno, trattandosi di situazioni di emergenza sociale, lo stesso soggetto o nucleo familiare non potrà beneficiare del medesimo servizio in argomento.

L'Ente s'impegna, su segnalazione dell'Ufficio di servizio Sociale, ad accogliere i soggetti che necessitano di accoglienza in regime di pronta emergenza. In tali casi gli invii ordinariamente saranno corredati da apposita nota autorizzativa;

Per situazioni di eccezionale gravità rappresentate dalle Forze dell'Ordine o per grave emergenza riscontrate dalle Ass. Sociali al di fuori dell'orario di apertura degli Uffici Comunali, l'Ente, previa autorizzazione telefonica del Dirigente o del Dirigente Vicario o del Responsabile dei Servizi Sociali, dovrà nelle more di formalizzare l'apposita relazione sociale e nota autorizzativa, offrire con tempestività il servizio in argomento al/ai soggetto/i in questione.

Ciascun utente deve essere munito di documento di riconoscimento in corso di validità, al fine della comunicazione che l'Ente dovrà inoltrare al Commissariato di Polizia, secondo la normativa vigente.

Art. 19

Corrispettivi per ospitalità in pronta emergenza

L'A.C. corrisponderà all'Ente " Casa di Riposo" per ciascun soggetto ospite la somma giornaliera di € 20,00 per un massimo di 10 soggetti o nuclei familiari effettivamente ospitati nel corso dell'anno.

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo provvedere alla liquidazione trimestralmente su presentazione di prospetto contabile, della relazione sociale ed elenco nominativo dei soggetti ospiti, vidimati dal Legale rappresentante dell'Ente gestore.

Art.20

Prestazioni e prescrizioni (casa protetta-casa di riposo- pronta emergenza)

L'Ente si impegna a:

- a) Fornire posti letto in locali adeguati, con relativa biancheria e asciugamani
- b) Fornire colazione e pasti
- c) Provvedere alla pulizia delle camere
- d) Sostituzione della biancheria e asciugamani settimanale
- e) Verificare le condizioni psico-fisiche del soggetto al momento dell'ingresso
- e) Dotarsi di un registro delle presenze giornaliero appositamente vidimato dal responsabile della struttura
- f) Fornire al Responsabile del procedimento Amministrativo dell'Ufficio di Servizio sociale di questa A.C., il nominativo dell'operatore reperibile e relativo numero telefonico (cell.) da contattare (h 24 ore) per la pronta ospitalità di emergenza.

L'Assistente Sociale dell'Ente " Casa di Riposo" dovrà relazionare mensilmente nel caso di soggetti ospiti in pronta emergenza e semestralmente all'A.C. in merito all'attività complessiva svolta, allo stato socio-familiare dell'utenza accolta, alle prestazioni rese e trasmettere altresì relazione sociale alle dimissioni dell'utenza, in regime residenziale- diurno e in pronta emergenza.

Art. 21

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione alle stesse condizioni, ove sussistano ragioni di opportunità di pubblico interesse e di disponibilità finanziarie del Comune.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art. 22

Recesso/ modifica della convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere

la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

L'A. C. ha facoltà a suo insindacabile giudizio di recedere dalla presente convenzione anche per insufficienza delle disponibilità di bilancio o di modificare i 30 posti pattuiti.

Art. 23

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il Decreto Assessoriale di iscrizione all'albo regionale sez. anziani tip. casa di riposo/casa protetta/ in applicazione della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 24

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 25

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente " Casa di Riposo", se dovute.


Art. 26

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Marsala.

La presente Convenzione si compone di 15 pagine e 26 articoli.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



IL DIRIGENTE

